



Ordinanza Sindacale n. 3/2007
Prot. Gen. 82449 del 03/09/2007
Prato, 03/09/2007

Oggetto: Ordinanza sulla disciplina degli orari di esercizio delle attività di acconciatori ed estetisti.

IL SINDACO

Vista la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;

Vista la Legge Regionale del 17.10.1994 n. 74 e la Legge Regionale 23.12.2001 n.14 per l’attività di estetica;

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” con particolare riferimento all’art. 7;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista approvato con D.C.C. 123 del 5.06.2003 e modificato con D.C.C. 18 del 22.01.2004;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 68, prot. Gen 42426, del 7.10.1994 sulla disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista;

Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. n. 7 del 31.01.2007, convertito in Legge n. 40 del 2.04.2007, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione degli autoveicoli”

Rilevata la necessità di rivedere l’attuale disciplina degli orari e delle giornate di chiusura delle attività di acconciatore ed estetica, al fine di aggiornarla alla vigente normativa e alle mutate esigenze di servizio alla clientela ;

Sentite le proposte delle Associazioni di categoria in sede di conferenza del 27.07.2007;



ORDINA

Ad integrazione di quanto contenuto nell'ordinanza sindacale n. 68, prot. n. 42426, del 7 ottobre 1994, che siano rispettate le seguenti prescrizioni da parte delle attività di acconciatore, estetista, **tatuaggi e piercing** presenti sul territorio comunale:

- 1) È facoltativa l'apertura per il giorno 8 settembre;
- 2) È facoltativa la chiusura infrasettimanale di uno o più giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO